

STATUTO

CROCE LETIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRADISCA D'ISONZO GO VIALE
TRIESTE 5

Numero REA: GO - 205137

Codice fiscale: 01201910310

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. N. 18518/10607

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Gradisca d'Isonzo (GO) la società cooperativa denominata **"CROCE LETIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La cooperativa è costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 2 - Durata e adesioni

La cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilasessanta (2060) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa opera nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, senza finalità lucrative ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle leggi regionali applicative, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento

approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) svolgimento, nell'ambito dell'assistenza domiciliare, di:

- assistenza ausiliaria ed integrata ventiquattro ore su ventiquattro;
- assistenza ausiliaria ed integrata post-degenza ospedaliera;
- accompagnamento e segretariato sociale;
- servizi di riabilitazione e fisioterapia domiciliare;

a1) assistenza alla persona, anche di minori, nell'ambito domiciliare o in strutture adeguate come case di riposo, centri estivi o similari (per l'igiene personale, vestizione, pasto, compagnia, vigilanza, attività ludiche e tutela);

a2) assistenza socio-sanitaria (somministrazione di terapie, medicazioni, mobilizzazione e trattamento preventivo delle lesioni da decubito, attivazione interventi urgenti e complessi, riabilitazione fisica, corretto utilizzo degli ausili, educazione sanitaria e assistenza notturna);

a3) servizi integrati (riassetto ambientale, lavaggio e/o riordino degli indumenti personali, spesa a domicilio, accompagnamento per acquisti e visite mediche, disbrigo pratiche, sanificazione ambientale e servizio di trasporto);

b) gestione di servizi sanitari di tipo infermieristico, terapeutico/riabilitativo presso strutture adeguatamente attrezzate e/o presso centri specializzati convenzionati;

c) collaborazione con enti pubblici, privati e associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto, stipulando, se del caso, apposite convenzioni e/o contratti;

d) servizi di trasporto tramite mezzi speciali quali ambulanze e auto attrezzate per trasporto disabili ed infermi;

e) servizi di assistenza inerenti il primo soccorso e antincendio per manifestazioni pubbliche o private, con personale qualificato come soccorritori, infermieri o medici;

f) trasporto, tramite mezzi appositamente omologati, di organi o plasma.

Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio dell'attività professionale medico-chirurgica e infermieristica e di qualsiasi altra attività comunque riferibile alla esecuzione della prestazione medico-sanitaria, medico-assistenziale e paramedica che si intendono riservate e che, pertanto, potranno e dovranno essere personalmente svolte da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale.

La società potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonchè partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà inoltre e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci,

per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'articolo 1, commi 238 e seguenti, della Legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

g) aderire a reti d'impresa o ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 *septies* del codice civile;

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 16 dello statuto.

i) emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare

la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, secondo quanto previsto all'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, o avendovi interessenza diretta, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Art. 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque uguale a quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12 del presente statuto.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) curriculum vitae con indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché codice fiscale, se trattasi di aspirante socio persona fisica;
- b) denominazione, sede legale, codice fiscale e numero di partita IVA, nonché i dati relativi al soggetto avente la legale rappresentanza, se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- e) l'impegno a mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- g) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a nominali Euro cinquanta virgola zero centesimi (Euro 50,00);
- h) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- i) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di

cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro trenta (30) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Trascorsi due (2) mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa inefficace.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea dei soci abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro trenta (30) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa ai sensi del regolamento interno;
- b) al versamento:
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) qualora non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: la modifica dell'oggetto sociale, quando ciò significhi un cambiamento significativo dell'attività societaria, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.

La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con gravi inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, o che, comunque, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali, subisca un provvedimento di richiamo per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque (5) anni.

Art. 14 - Morte del socio o scioglimento della persona giuridica socia

In caso di morte del socio persona fisica, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei (6) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

In caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 13.

Art. 15 - Termini di decadenza

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111 *octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'articolo 2541 del codice civile.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 17 - Ristorni

L'assemblea dei soci che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- le ore lavorate;
- la specializzazione posseduta;
- la disponibilità garantita.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale minimo di Euro cinquanta virgola zero centesimi (Euro 50,00);
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura del tre per cento (3%);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) del precedente articolo 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio sociale, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del presidente e del vicepresidente;
- 3) la nomina del sindaco unico, in quanto prevista dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) la dichiarazione dello stato di crisi.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 *bis* del codice civile.

Art. 22 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., anche a mano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da comunicare ai soci, al domicilio o al relativo indirizzo risultante dal libro dei soci, agli amministratori e al sindaco unico, se nominato, al relativo indirizzo, dai predetti espressamente indicati, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori ed il sindaco unico, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e aventi diritto al voto, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un (1) solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto di voto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene in assemblea tramite un proprio legale rappresentante o un altro socio dallo stesso delegato.

Art. 26 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente oppure, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 27 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre (3) esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice

presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e al sindaco unico, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere deliberati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al sindaco unico sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal sindaco unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco unico, l'organo amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco unico, se nominato.

Art. 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un sindaco unico.

Il sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro, dura in carica tre (3) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 2409 *bis* e seguenti del codice civile.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del sindaco unico, la revisione legale dei conti, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del sindaco unico o per l'incarico della revisione legale dei conti, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un sindaco unico, in possesso dei requisiti di legge;
 - l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione;
- che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 29 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente rispetto alla sede sociale.

L'arbitro deciderà secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti norme sancite dal codice di procedura civile.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi (2/3) dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il recesso.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento anticipato

L'assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 33 - Requisiti mutualistici

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due (2) punti e mezzo (1/2) rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere in fatto sempre osservate.

Firmato Maccari Giulio

Firmato Oppedisano Cristian

Firmato Salvador Stefania Maria

Firmato Damjan Hlede

Segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.